



Assessorato turismo, sport e commercio

U. O. Commercio, somministrazione di alimenti e bevande e tutela del consumatore

Richiesta dei contributi, per l'anno 2024, a favore degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020

Risposte a domande frequenti

1) Come si presenta la domanda di contributo?

La domanda deve essere inviata con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **turismo@pec.regione.vda.it**, utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito web della Regione alla pagina: www.regione.vda.it/asstur/agevolazionituristicoricettive/default_i.aspx

2) Bisogna pagare l'imposta di bollo?

Sì, fatta eccezione per le imprese che eventualmente siano esentate ai sensi di legge dal pagamento della predetta imposta. L'imposta di bollo deve essere pagata esclusivamente in modo virtuale attraverso la piattaforma pagoPA®. Sul modulo di domanda devono essere riportati il codice IUV - Identificativo Unico Pagamento e la causale: "Domanda contributo art. 29 l.r. 1/2020 – anno 2024".

3) Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto?

Sì, al contributo eventualmente concesso è applicata una ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

4) Occorre verificare che il DURC dell'impresa beneficiaria sia regolare?

No, non viene richiesta alcuna verifica in merito alla regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

5) Che cosa si intende per "commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità"?

Lo svolgimento nell'esercizio di vicinato, nell'anno solare 2024, di almeno un'attività di commercio al dettaglio, prevalente o secondaria, classificata con codice ATECO (come da visura camerale):

- **47.11** (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande);
- **47.11.3** (Discount di alimentari);

- **47.11.4** (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- **47.11.5** (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- **47.2** (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati);
- **47.30** (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
- **47.41** (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati);
- **47.42** (Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati);
- **47.51.2** (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);
- **47.52.10** (Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori, vernici e lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il “fai da te” - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici - commercio al dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria);
- **47.59.3** (Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione);
- **47.62.1** (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);
- **47.62.2** (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);
- **47.71.2** (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);
- **47.73.1** (Farmacie);
- **47.73.2** (Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- **47.74** (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- **47.75.1** (Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
- **47.75.20** (Erboristerie);
- **47.76** (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati);
- **47.78.4** (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);
- **47.78.6** (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini).

6) Che cosa si intende per “esercizio di vicinato”?

La definizione di “esercizio di vicinato” è recata dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 29 luglio 2024: è esercizio di vicinato quello avente superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nel Comune di Aosta e a 150 metri quadrati in tutti gli altri Comuni della Valle d’Aosta.

7) Che cosa si intende per “superficie di vendita di un esercizio di vicinato”?

La definizione di “superficie di vendita di un esercizio di vicinato” è recata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 29 luglio 2024: è considerata superficie di vendita di un esercizio di vicinato l’area destinata esclusivamente alla

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

8) Che cosa si intende per “nuova apertura di attività” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1/2020?

La definizione di “nuova apertura di attività” è recata dall’articolo 2, comma 1, lettera f), dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 29 luglio 2024: è considerata nuova apertura di attività l’apertura ex novo di una struttura commerciale qualificabile come esercizio di vicinato, oppure la riapertura di una struttura commerciale preesistente, qualificabile come esercizio di vicinato, che all’atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell’attività da almeno tre anni; non è considerata nuova apertura di attività quella che è oggetto di mero subentro, a qualsiasi titolo, da parte di un nuovo soggetto gestore.

9) Che cosa si intende per “unità lavorative annue (ULA)” ai fini dell’ottenimento del contributo di cui all’art. 1, comma 2, della l.r. 1/2020?

La definizione di “ULA” è recata dall’articolo 2, comma 1, lettera i), dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 29 luglio 2024: sono considerate Unità Lavorative Annue il numero di persone che, durante tutto l’esercizio, lavorano nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell’impresa, dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

10) Per accedere al beneficio, gli esercizi di vicinato non devono avere dichiarato un volume di affari medio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 120.000 nel triennio precedente quello di presentazione della domanda. Nel caso specifico, vi è un esercizio di vicinato che effettua operazioni IVA al 22% e operazioni ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72 per la vendita di libri. Nel caso in cui si considerino solo le operazioni IVA al 22%, il volume d'affari sarebbe inferiore al limite di 120.000 euro medio degli ultimi tre esercizi; diversamente tale limite sarebbe superato. Si chiede se tale esercizio di vicinato abbia i requisiti per presentare la domanda ex art. 29 l.r. 1/2020.

In analogia con le interpretazioni che l’Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all’importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell’impresa indicata occorre sommare anche l’importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all’art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell’importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all’eventuale cessione di beni strumentali. È da ritenere, pertanto, che l’impresa in questione NON disponga dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 per poter beneficiare del contributo previsto dalla stessa disposizione.

11) Per quanto riguarda le attività delle edicole e dei tabacchini, nelle dichiarazioni IVA non sono compresi i ricavi fissi e gli aggi derivanti dalla vendita dei giornali, delle sigarette e degli altri generi di Monopolio. Chiedo, quindi, se per calcolare il volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) negli ultimi tre anni, io debba aggiungere, oltre al dato presente nella dichiarazione IVA, anche gli aggi e ricavi fissi non

inclusi. Per quanto riguarda le edicole, che hanno solo ricavi fissi derivanti dalla cessione dei giornali e periodici e chi, quindi, ha il volume d'affari pari a zero, chiedo se devo considerare i ricavi fissi netti di ciascun anno così come dichiarati ai fini reddituali.

In analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.

- 12) Un'impresa esercita contestualmente, in tre diverse unità locali, un'attività commerciale, una artigiana e una di somministrazione di alimenti e bevande. Questa impresa può essere ammessa a contributo per l'esercizio di vicinato commerciale, per l'anno 2024?**

Sì, ma soltanto a condizione che l'esercizio di vicinato svolga esclusivamente attività commerciale (come risultante da visura camerale) almeno in un settore merceologico corrispondente ad un codice ATECO, principale o secondario, ammesso a contributo, e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020 e dalla DGR 894/2024.

- 13) Nel caso di un'impresa che eserciti oltre ad un'attività commerciale ammessa a contributo in un apposito esercizio di vicinato anche altre attività in altre unità locali (ad esempio, artigiana e/o bar-ristorante), la soglia di 120.000 euro di volume d'affari medio annuo dichiarato ai fini dell'IVA negli ultimi tre esercizi e di 2,5 ULA da prendere in considerazione per poter beneficiare del contributo sono quelli complessivi dell'impresa o solamente quelli del singolo esercizio di vicinato commerciale?**

Così come chiaramente previsto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 1/2020, le soglie di 120.000 euro medio annuo e di 2,5 ULA devono essere riferite esclusivamente al singolo esercizio di vicinato commerciale. Ai fini della determinazione del volume d'affari medio annuo, per ogni esercizio di vicinato, occorre far riferimento a quanto dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2021, 2022 e 2023, anche se l'attività nell'esercizio di vicinato beneficiario è stata avviata solamente nell'esercizio 2022 o nell'esercizio 2023. Per quanto attiene alla soglia di 2,5 ULA, occorre far riferimento alle ULA impiegate nell'anno solare 2023 per ogni esercizio di vicinato.

- 14) Un'attività di vendita di tabacchi, giornali e altri articoli soggetti a IVA può chiedere il contributo a favore degli esercizi di vicinato previsto dall'articolo 29 della legge regionale 1/2020? Per il calcolo del volume d'affari medio del triennio precedente, oltre al rigo VE 50, vanno considerati anche gli aggi dei tabacchi e degli altri beni? Per i giornali di cui contabilizzo nei costi l'estratto conto settimanale e nei corrispettivi il totale degli acquisti con la maggiorazione fissa spettante del 23%, devo considerare solo la differenza (il margine del 23% fisso) o il corrispettivo che comprende il costo e il margine?**

In analogia con le interpretazioni che l'Amministrazione statale e regionale ha fornito per disposizioni di aiuto simili, all'importo del volume d'affari indicato sul rigo VE50 della dichiarazione IVA dell'impresa indicata occorre sommare anche l'importo degli aggi relativi alle operazioni di cui all'art. 74 DPR 633/72. Le uniche componenti positive che possono non essere computate ai fini della determinazione dell'importo del volume d'affari medio del triennio sono quelle relative all'eventuale cessione di beni strumentali.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio,

ai fini della determinazione del superamento o meno del limite di 120.000 euro di volume d'affari medio del triennio, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del d.P.R. n. 600/1973, ossia al netto del prezzo corrisposto al fornitore. In altri termini bisogna considerare solo l'aggio/margine del 23%, non l'aggio più il costo.

15) Un'edicola, un tabacchino o una cartoleria che forniscano anche servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio (codice Ateco 82.19.09), sono ammessi a contributo per l'anno 2024?

Tale ipotesi è ammessa per effetto di espressa deroga prevista dall'art. 5, comma 5, lettera b), dell'Allegato alla DGR 894/2024, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020 e dalla DGR 894/2024 medesima.

16) Se in un esercizio di vicinato svolgo, contestualmente, almeno una delle attività commerciali, principale o secondaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), dell'Allegato alla DGR 894/2024, e anche un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività di servizio, posso presentare la domanda di contributo per l'anno 2024?

Tale ipotesi è ammessa per effetto di espressa deroga prevista dall'art. 5, comma 5, lettera c), dell'Allegato alla DGR 894/2024, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020 e dalla DGR 894/2024, a condizione che l'esercizio di vicinato sia ubicato nel territorio di uno dei seguenti Comuni della Valle d'Aosta: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche, Valsavarenche.

La deroga è da interpretare nel senso che, se in un esercizio di vicinato è esercitata un'attività commerciale, principale o secondaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e, contestualmente, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di servizio, ma non anche una o più attività appartenenti a un settore economico diverso da questi due ultimi, ad esempio artigiana, il contributo può essere concesso in deroga al principio generale di esclusività dell'esercizio di attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato alla DGR 894/2024.

17) Gli esercizi di vicinato ad apertura stagionale sono ammessi al contributo?

No. Ai contributi straordinari previsti dall'articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2020 sono ammessi soltanto gli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità che svolgono attività commerciale con continuità, durante tutto l'arco dell'anno.